DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 7

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi

Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

Versione in vigore dal 20 luglio 1993, non più in vigore dal 19 settembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-239-1993/art-7-raccolta-e-tenuta-dei-dati-sulla-durata-degli-organi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it